

b) il nuovo sistema di pagamento è legato all'emanazione del nomenclatore delle prestazioni erogabili da parte del SSN; le tariffe nazionali non entrano automaticamente in funzione in carenza di quelle regionali, ma rappresentano solo il riferimento per quelle regionali;

c) le regioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe ministeriali ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994;

d) i nuovi rapporti con i soggetti erogatori presuppongono la contrattazione da parte della Regione e delle AUSL con le strutture pubbliche e private e i professionisti erogatori di prestazioni sanitarie, sulla base di indicazioni regionali e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di un piano annuale preventivo relativo a tipologie e quantità delle prestazioni erogabili da parte di ciascun soggetto erogatore;

e) la libera scelta degli assistiti è subordinata all'entrata in vigore dei nuovi rapporti con i soggetti erogatori.

Preso atto:

che non sono stati ancora emanati né l'atto di indirizzo e coordinamento contenente i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui debbono essere in possesso le strutture pubbliche e private, né il nomenclatore delle prestazioni e le relative tariffe.

Rilevato:

che dal 1° luglio 1996 si è avviato il processo di accreditamento provvisorio previsto dalla legge n. 724/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

che il sistema predetto non può esplicare pienamente i propri effetti in quanto subordinato all'emanazione di una molteplicità di adempimenti amministrativi e normativi;

che il sistema stesso deve essere opportunamente definito e governato sia in rapporto alla specificità della Regione Lazio, caratterizzata da un alto numero di erogatori pubblici e privati, sia in funzione della necessità di assicurarne la compatibilità finanziaria in relazione ai livelli uniformi di assistenza e alla situazione di grave disavanzo del servizio sanitario regionale;

si conviene che:

1. Dal 1° luglio 1996 si prende avvio il processo di accreditamento provvisorio regolato dalla legge n. 724/1994 - la quale stabilisce che per il biennio 1995-96 sono accreditate le strutture pubbliche e private convenzionate alla data del 1° gennaio 1993, nel limite delle prestazioni stabilite in convenzione. Restano comunque ferme le cessazioni successivamente intervenute.

2. Il pagamento delle prestazioni e i rapporti normativi, fino al perfezionamento dell'accREDITAMENTO provvisorio, restano regolati secondo i compensi di cui al decreto ministeriale del 7 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1991, n. 286) e con le modalità di cui alle convenzioni ex decreti del Presidente della Repubblica n. 119/1988 e n. 120/1988 (*Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1988, n. 89) e successive modificazioni ed integrazioni definite con disposizioni regionali.

3. La regione e le associazioni firmatarie del presente protocollo di intesa, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e a favorire la realizzazione in tempi brevi, dell'intero processo di accreditamento, ivi compreso l'adozione del sistema di verifica e di revisione della qualità delle prestazioni. La Regione emanerà precise direttive alle AUSL per l'uniforme e corretto esercizio della vigilanza e dei controlli sulle strutture, ai sensi della normativa vigente.

4. L'attuazione del programma degli impegni sopraindicati sarà oggetto di monitoraggio mediante una apposita commissione paritetica composta da rappresentanti della Regione e degli organismi di categoria maggiormente rappresentativi.

5. Il presente protocollo di intesa vale anche per i rapporti con i professionisti, fatte salve le relative specificità.

6. La libera scelta da parte dei cittadini entrerà in vigore non appena perfezionato il processo di accreditamento e la contrattazione prevista dall'art. 2, comma 8, della legge n. 549/1995 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Roma, 9 luglio 1996

L'assessore alla salvaguardia e cura della salute
COSENTINO

Le organizzazioni maggiormente rappresentative
ANISAB - SNUBALP - ARIS - ALOP

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE

Nota a verbale relativa al protocollo d'intesa per l'erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tra la Regione Lazio e l'ARIS si conviene che il presente protocollo d'intesa si applica all'attività ambulatoriale svolta dalle case di cura private associate all'ARIS.

Per l'attività ambulatoriale svolta dagli ospedali classificati e dagli IRCS, le parti convengono sulla prosecuzione dei rapporti in atto, legati all'equiparazione funzionale degli ospedali stessi a quelli pubblici, fino all'entrata in vigore dei nuovi rapporti in attuazione del decreto legislativo n. 502/92.

L'assessore alla salvaguardia e cura della salute
COSENTINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1996, n. 6215.

Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 1995, n. 5746 concernente: regio decreto-legge n. 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni e regio decreto n. 1126/26. Vincolo idrogeologico. Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del regio decreto 1126/26.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Vista la deliberazione del 4 luglio 1995, n. 5746 concernente «Regio decreto-legge n. 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni e regio decreto n. 1126/26. Vincolo idrogeologico. Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del regio decreto 1126/26;

Visto la deliberazione del 28 novembre 1995, n. 10060 concernente «Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 1995, n. 5746 concernente: regio decreto-legge n. 3267/23 e successive modifiche ed integrazione e regio decreto n. 1126/26. Vincolo idrogeologico. Adozione delle determinazioni relative alle autorizzazioni a norma dell'art. 7 del regio decreto-legge n. 3267/23 e degli articoli 20 e 21 del regio decreto 1126/26»;

Considerato che nelle more del riordino normativo della disciplina in materia di vincolo idrogeologico da parte della Regione risulta opportuno assicurare che le procedure per il rilascio dei nulla osta siano basate su una documentazione tecnica e geologica ed attuate con modalità omogenee sull'intero territorio regionale e siano diversificate secondo tipologie di intervento differenziate sulla base dell'entità delle opere e del loro impatto nonché sulle caratteristiche idrogeologiche e forestali del territorio interessato;

Considerata inoltre l'opportunità di snellire le procedure relativamente alla realizzazione dei movimenti di terreno relativi ad opere a basso impatto in aree non boscate per i quali si ritiene opportuno procedere mediante dichiarazione con le modalità stabilite dall'art. 20 del regio decreto 1126/26, qualora il coordinamento del Corpo forestale dello Stato di competenza non si esprima entro il termine di 30 giorni sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa;

Visto il documento dell'assessorato tutela e valorizzazione delle risorse ambientali relativo alla «Documentazione tecnica e geologica da produrre a corredo delle istanze di autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo nella Regione Lazio (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267)» articolato in tre tabelle di cui Tabella A: tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate con procedura art. 21, regio decreto 1126/26 - Tabella B: tipologie degli interventi in zone boscate con procedura art. 21, regio decreto 1126/26 e in zone non boscate con procedura art. 20, regio decreto 1126/26 - Tabella C: tipologie degli interventi in zone non boscate per i quali si procede mediante dichiarazione con procedura art. 20 del regio decreto 1126/26;

Visto il modello di scheda notizie a corredo delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni per la realizzazione di movimenti di terreno negli ambiti sottoposti a vincolo nella Regione Lazio (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), da compilare per una parte a cura del soggetto richiedente e per una seconda parte a cura del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto di approvare i documenti citati, che fanno parte integrante della presente deliberazione, e a darne attuazione di concerto con il cordinamento regionale per il Lazio del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto di confermare la delega in materia conferita all'assessore all'utilizzo, valorizzazione e tutela delle risorse ambientali con decreto della Giunta regionale n. 2371 del 23 aprile 1994;

Visto il decreto legge 19 febbraio 1993, n.40;
all'unanimità;

Delibera:

le richieste di nulla osta o le dichiarazioni ad effettuare movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeologico (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), dovranno essere inoltrate con la documentazione a corredo secondo quanto previsto nelle tabelle A, B, C al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;

sono approvate la *Tabella A*: tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate con procedura art. 21, regio decreto 1126/26, la *Tabella B*: tipologie degli interventi in zone boscate con procedura art. 21, regio decreto 1126/26 e in zone non boscate con procedura art. 20, regio decreto 1126/26, la *Tabella C*: tipologie degli interventi in zone

non boscate per i quali si procede mediante dichiarazione con procedura art. 20 del regio decreto 1126/26 costituenti la «Documentazione tecnica e geologica da produrre a corredo delle istanze di autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo nella Regione Lazio (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267)», che è parte integrante della presente deliberazione;

è approvata la scheda notizia a corredo delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni per la realizzazione di movimenti di terreno negli ambiti sottoposti a vincolo nella Regione Lazio (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267), da compilare per una parte a cura del soggetto richiedente e per una seconda parte a cura del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che è parte integrante della presente deliberazione;

le autorizzazioni per le tipologie di interventi di cui alle Tabelle A e B vengono rilasciate con provvedimento dell'assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

per le tipologie di interventi di cui alla Tabella C in zone non boscate si procede mediante dichiarazione con le modalità stabilite dall'art. 20, regio decreto 1126/26, qualora il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di competenza non si esprima entro il termine di giorni 30 sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività può essere intrapresa;

è confermata la delega in materia conferita all'assessore all'utilizzo, valorizzazione e tutela delle risorse ambientali con decreto della Giunta regionale n. 2371 del 23 aprile 1994 che provvederà all'attuazione di quanto approvato con la presente deliberazione di concerto con il coordinamento regionale per il Lazio del Corpo forestale dello Stato;

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1993, n. 40.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Contro la presente deliberazione è esperibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TABELLA A

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO UTILIZZO, TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Documentazione tecnica e geologica da produrre a corredo delle istanze di autorizzazione ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico nella Regione Lazio (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 - regio decreto-legge 3 dicembre 1926, n. 23 - regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126).

Tabella A

Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate
con procedura art. 21, regio decreto 1126/26

01) Insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici, residenziali, sportivi.

TABELLA B

- 02) Opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
- 03) Aeroporti di qualsiasi ordine e grado.
- 04) Porti e moli di qualsiasi ordine e grado.
- 05) Ferrovie di qualsiasi ordine e grado.
- 06) Apertura strade di qualsiasi ordine e grado di carattere permanente.
- 07) Gallerie di qualsiasi ordine e grado.
- 08) Ponti di qualsiasi ordine e grado.

09) Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, piscine, etc.), di dimensioni superiori ai 30 mq anche soggette a sanatoria edilizia.

10) Muri di sostegno superiori a cm 100 di altezza (fuori terra).

11) Cave e torbiere (apertura ex novo o ampliamento), e campi di trivellazioni per la ricerca di minerali o gas o di ricerca geotermica.

12) Piste da sci ed impianti di risalita (funivie, sciovie, seggiovie, teleferiche, etc.).

13) Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, contenitori per sostanze organiche liquide non provenienti da allevamenti), sistemi di derivazione ed utilizzo acque, realizzazione di zone umide.

14) Bonifiche, prosciugamenti o tombamenti di zone umide.

15) Acquedotti e reti fognari, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti, oleodotti a servizio di centri abitati, singole case e insediamenti industriali, comprese le relative infrastrutture.

16) Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volts (cabine primarie).

17) Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra.

18) Spianamento di dune costiere, di paleodune, di calanchi, scoronamento di versanti.

19) Costruzioni di briglie, pennelli, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo di corsi d'acqua, sistemazione dell'alveo di corsi d'acqua.

20) Sistemazione di terreni con opere di drenaggio (maggiori di m 100 lineari e profondità superiore a cm 150).

21) Creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola o extragricola.

22) Allargamenti e rettifiche del tracciato di strade di qualunque ordine e grado di carattere permanente.

23) Tralicci per comunicazioni telefoniche, televisive, etc.

24) Discariche.

25) Escavazione di pozzi di acque per consumo umano o per uso industriale o irriguo.

26) Recupero e bonifica di cave abbandonate o di aree compromesse naturalmente o artificialmente.

27) Modellamento, impermeabilizzazione o copertura degli argini finalizzati al ripristino dei profili originari dei corpi idrici esistenti.

Per gli interventi elencati nella Tabella A, affinché la pratica sia completa per la prosecuzione dell'iter istruttorio relativo al rilascio del nulla osta, è obbligatorio presentare al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, la seguente documentazione in n. 5 copie:

a) planimetrie su carta tecnica regionale a scala 1:10.000 con l'indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;

b) planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate;

c) elaborato progettuale (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), dell'opera, sezioni e profilo del terreno «ante e post operam» a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata;

d) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;

e) relazione geologica, redatta da geologo iscritto all'albo professionale;

f) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista).

Tipologie degli interventi

in zone boscate con procedura art. 21, regio decreto 1126/26
e in zone non boscate con procedura art. 20, regio decreto 1126/26

01) Sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, etc.

02) Apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco.

03) Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione delle riqualificazione degli impianti esistenti che non prevedano movimenti terra.

04) Aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc.

05) Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori cm 150 di altezza.

06) Sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a m 100 di lunghezza e cm 150 di profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale.

07) Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, etc.), di dimensioni inferiori a 30 mq e piscine di dimensioni ai 50 mq anche soggette a sanatoria edilizia.

08) Muri di sostegno inferiori ai 100 cm di altezza.

09) Trasformazione di boschi in altre qualità di colture.

Per gli interventi elencati nella Tabella B, affinché la pratica sia completa per la prosecuzione dell'iter istruttorio al rilascio del nulla osta, è obbligatorio presentare la seguente documentazione al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, in n. 5 copie:

a) planimetrie su carta tecnica regionale a scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;

b) planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessate;

c) relazione tecnica sintetica delle opere da realizzare;

d) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista).

TABELLA C

Tipologie degli interventi

in zone non boscate per i quali si procede
mediante dichiarazione con procedura art. 20, regio decreto 1126/26

01) Interventi di manutenzione di opere (ponti, strade, gallerie, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici, opere di sistemazione idraulica o idraulico-forestale quali gabbionate, briglie, drenaggi, fossi, etc.), che non comportino modifiche alle opere medesime o al territorio circostante.

02) Asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica.

03) Messa in opera di barriere stradali (guard-rails o protezioni similari).

04) Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari, etc.

05) Apertura di cunetta e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente.

06) Chiusura di falle o fratture negli argini.

07) Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, etc.), quando non sia prevista movimentazione di terra.

08) Vivaia, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

09) Sistemazione idraulica di terreni coltivati (scoline).

10) Realizzazione di modeste opere edilizie quali: muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali, etc.

X 11) Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie.

X 12) Recinzioni in muratura o con paletti di cemento, metallici o legno, inferiori ai 150 cm di altezza.

X 13) Linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt.

X 14) Linee telefoniche.

Per intraprendere i movimenti di terreno relativi agli interventi elencati nella Tabella C, affinché la pratica sia completa, è obbligatorio presentare in tempo utile (almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori), dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto richiedente che illustri i lavori che intende realizzare specificando la data dell'inizio degli stessi corredata dalla seguente documentazione al Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, in n. 3 copie:

a) planimetrie su carta tecnica regionale a scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;

b) planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;

c) relazione tecnico sintetica delle opere da realizzare;

d) scheda notizie (solo la prima pagina riservata al richiedente).

VINCOLO IDROGEOLOGICO PROVINCIA DI.....

SCHEDA NOTIZIE

*Parte da compilare a cura del richiedente
(per tutte le tipologie di opere)*

Soggetto richiedente:

Titolo per la richiesta:

Tipo di intervento e scopo:

Tipologia di intervento ricadenti nella

Tabella A ☐

Tabella B ☐

Tabella C ☐

Localizzazione:

Comune:

Località:

Riferimenti cartografici:

-IGM:

-Carta tecnica regionale:

Riferimenti catastali:

Foglio n. particella n.

SCHEDA NOTIZIE - 2

*Parte da compilare a cura del richiedente e vistata dal progettista
(per le tipologie di opere indicate in Tabella A vistata anche dal geologo)*

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Superficie interessata dall'opera: m²

Movimenti di terra previsti: m³

Edificazione prevista: m³

Superficie interessata da opere accessorie e strumentali:
m²

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

CARATTERISTICHE IDROGEOMORFOLOGICHE:

-RISORSE IDRICHE

Bacino idrografico principale:

Acque pubbliche che lambiscono, o attraversano il fondo:

Presenza di sorgenti nel fondo: si no

Profondità della falda acquifera:

GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO

Profondità del suolo:

Tipo di roccia madre:

Permeabilità del suolo:

Altitudine s.l.m. m:

Pendenza:

Esposizione:

Stabilità dell'area e potenzialità di dissesto:

Fenomeni di dissesto in atto:

VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO

-Bosco (%).....

fustaia di

ceduo di

età

stato vegetativo:

-Cespugliato (%).....

-Prati e pascoli (%)

-Colture agrarie (tipo di coltura e %).....

-Incolti e improduttivi (%)..

SCHEDA NOTIZIE - 3

URBANISTICA E VINCOLI

Estremi PRG - PDF:

lotto minimo:

indice di fabbricabilità:

complessivo:

per abitazione:

per annessi agricoli:

altro:

Viabilità di accesso:

Abitazioni nella zona:

Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe:

Presenza di impianti potenzialmente a rischio (impianti industriali, dighe o invasi, discariche, etc.):

Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:

Nord:

Sud:

Est:

Ovest:

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI

- Vincolo paesistico ex lege 497/39:
 Vincolo ex lege 431/85:
 Vincolo archeologico ex lege 1089/39:
 Vincolo monumentale ex lege 1089/39:
 Area naturale protetta (parco o riserva statale
 o regionale, altra area protetta):
 Piano paesistico:
 Usi civici:
 Altro: *Da alcuni obbetti verificati distanze*

DATA E FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

SCHEDA NOTIZIE - 4

Parte riservata al Coordinamento Provinciale C.F.S. di

RISCONTRI E VERIFICHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE

La tipologia dell'opera è collocabile:

- 1) tra quelle indicate in Tabella A:
- 2) tra quelle indicate in Tabella B:
- 3) tra quelle indicate in Tabella C:

La documentazione prevista è completa:

La documentazione prevista è incompleta:

Manca:

L'intervento richiesto interessa:

- zona boscata:
- zona non boscata:
- zona con forme di vegetazione particolari:
- zona di particolare interesse vegetazionale o faunistico:
- zona priva di vegetazione:
- zona urbanizzata:

Le opere da realizzare comportano:

- abbattimento di piante per complessivi esemplari n. o
per la superficie di m² della specie
- decespugliamento per complessivi m²

Gli interventi previsti ricadono in:

- zona geologicamente geomorfologicamente ed idrogeologica-
mente stabile:
- zona tale da non compromettere l'idrografia superficiale e
sotterranea:
- zona tale da non compromettere la qualità delle acque
superficiali e sotterranee e la protezione delle sorgenti:
- zona soggetta a rischio sismico:
- zona soggetta a rischio geologico:
- zona soggetta a frane e/o dissesti:
- zona soggetta ad erosione:
- zona soggetta ad alluvioni o ad esondazioni:
- zona soggetta a carsismo superficiale e/o sotterraneo:

IMPATTO DEI LAVORI SULL'ASSETTO VEGETAZIONALE
ED IDROLOGICO

descrizione:

VALUTAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

A) autorizzabile:

B) non autorizzabile:
(motivazioni sintetiche)

C) autorizzabile con prescrizioni:

C1) Prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio forestale e
vegetazionale:C2) Prescrizioni per la conservazione del suolo, del regime e
della qualità delle acqueD) necessita di un approfondimento di indagine da parte del
Settore Geologico Regionale in ordine agli aspettiNECESSITÀ DI DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO AMBIENTALE:

-quantificazione del deposito L.:

-indicazione dell'intervento di ripristino: (descrizione)

....., li

IL COORDINATORE PROVINCIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 23 aprile 1996, n. 620.Decreto autorizzativo per l'apertura ed il funzionamento del
Centro dialisi ubicato nel contesto della casa di cura S. Elisabetta
s.r.l. sito in Fuggi (Frosinone) via G. Marconi n. 1.

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della
salute;

Visto il decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40;

Vista la richiesta trasmessa dall'Azienda U.S.L.
Frosinone;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1979, n. 39;

Vista la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 3
dicembre 1986, n. 268;Vista la deliberazione di Giunta regionale del 15
dicembre 1987, n. 7940;Vista la deliberazione di Giunta regionale del 7 giugno
1988, n. 6153;Vista la deliberazione di Giunta regionale del 7 marzo
1990, n. 1424;Vista la deliberazione di Giunta regionale del 27 luglio
1993, n. 5952;Vista la deliberazione di Giunta regionale 14 marzo
1995, n. 1650 avente per oggetto «Criteri/requisiti per
l'esercizio della terapia dialitica in regime ambulatoriale.
Centri dialisi»;